INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 15

Conferimento di funzioni superiori

L'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dai seguenti:

"L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse. L'incarico puo' essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per la attribuzione di funzioni superiori, sempreche' sussista l'impossibilita' di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico e' attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della, particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire. In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, le stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra, gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile. Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici puo' essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, e' attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione".

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406

Titolo	Secondo — Ordinamento delle carriere
Capo	V — Disposizioni comuni a più carriere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-15-conferimento-di-funzioni-superiori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it